

Il decreto agosto (Dl. 104/2020) e ultimo check sul BonuSicilia

Dott. Ernesto Gatto, Commercialista in Palermo e Rappresentante
del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

Le novità fiscali del decreto agosto

Rivalutazione beni d'impresa



Ulteriore rateizzazione versamenti sospesi



Contributo a fondo perduto per le attività svolte nei centri storici



Esenzione totale IMU 2020 per imprese dei settori turismo e spettacolo

Differimento termine versamento 2^ acconto imposte dirette



Proroga riscossione coattiva




Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società



Credito d'imposta per sponsorizzazioni ad Asd/Ssd

IL BONUS SICILIA

Soggetti beneficiari: Microimprese artigiane, commerciali e di servizi le cui attività sono state sospese dalla decretazione d’urgenza anti Covid-19 con almeno un codice Ateco tra quelli elencati in Allegato 1




Le imprese devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Sicilia ed essere già attive al 31/12/2019

Per considerate Micro, le imprese devono impiegare meno di 10 dipendenti ed avere un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 2.000.000

Il contributo a fondo perduto può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 35.000

IL BONUS SICILIA

Il richiedente deve previamente dotarsi di credenziali SPID e di firma digitale già per poter compilare l'istanza sull'apposita piattaforma digitale



La precompilazione del modello d'istanza potrà essere perfezionata tra il 21/09 ed il 04/10

La trasmissione telematica del modello attraverso la stessa piattaforma dovrà avvenire dalle ore 09,00 del 05/10 alle 23,59 del 09/10


Sia la precompilazione che la trasmissione dell'istanza dovranno essere perfezionate con le credenziali del richiedente, NO INTERMEDIARI

La Regione ha chiarito che sarà sufficiente aver richiesto il Durc prima della trasmissione dell'istanza, fermo restando che al momento dell'erogazione il Durc irregolare costituirebbe una causa ostativa

IL BONUS SICILIA

Il link da utilizzare per l'accesso alla piattaforma è il seguente:

<https://siciliapei.region.sicilia.it>



I requisiti per l'accesso al contributo dovranno essere certificati da un Professionista iscritto all'Albo dei Revisori legali solo dopo la pubblicazione del provvedimento di concessione

Il contributo minimo è incrementato in misura pari al 40% del fatturato medio di due mesi calcolato sulla base del fatturato annuo 2018 per i soggetti in contabilità ordinaria o semplificata

Il bonus è cumulabile con gli altri benefici di cui alla normativa di emergenza anti Covid-

19

Dopo la pubblicazione sul sito internet del provvedimento di concessione del contributo, l'impresa presenterà la richiesta di erogazione indicando il codice Iban per l'accreditamento

Rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio al 31/12/2019



Possono rivalutare società ed imprese individuali nonché enti non commerciali per i beni riferiti alle attività commerciali



La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31/12/2020 e annotata nel libro inventario e nella nota integrativa

Non ha importanza il regime di contabilità (ordinario o semplificato) adottato



Non è obbligatorio rivalutare l'intera categoria omogenea, è consentito rivalutare anche il singolo bene

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in capo alla società con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%



Il maggior valore attribuito ai beni **può** essere fiscalmente riconosciuto dal 2021 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%



In caso di cessione o assegnazione del bene rivalutato, il nuovo valore fiscale è riconosciuto se il bene viene alienato dopo il 31/12/2023



L'imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali al 30/06/2021, 2022 e 2023 anche mediante l'utilizzo di crediti in compensazione



La rivalutazione dei beni nei settori alberghiero e termale può essere fatta nei bilanci 2020 e 2021 con il riconoscimento fiscale gratuito ed immediato dei maggiori valori

Un aspetto fortemente innovativo è dato dal fatto che la rivalutazione potrà essere eseguita a costo zero ai soli fini civilistici (non accadeva dal 2009)

Ciò sarà molto vantaggioso perché renderà più solida la società attraverso un incremento del patrimonio netto

Il legislatore sembra rendersi conto del fatto che l'emergenza Covid-19 renderà inevitabilmente più deboli le società

Ancorché non obbligatorio sarà opportuno dotarsi di una perizia in quanto il nuovo valore non potrà eccedere quello di mercato

Naturalmente si dovrà tener conto del fatto che i conti economici degli esercizi successivi saranno appesantiti dai maggiori ammortamenti

La rivalutazione dei beni potrà altresì avere benefici effetti al fine di scongiurare l'emersione degli alert interni previsti dal nuovo Codice della crisi d'impresa (Patrimonio netto negativo)

Dal punto di vista della tecnica contabile esistono tre metodologie



Rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento



Riduzione del fondo di ammortamento



Rivalutazione del solo costo storico



Secondo la Circ. 13/E/2014 sono accettati anche metodi «misti»

Laddove la rivalutazione si accompagni a una nuova stima della vita utile del bene, è possibile prolungare il periodo di ammortamento con conseguente riduzione delle aliquote da motivare in nota integrativa

Il trattamento delle riserve in caso di distribuzione




Società di capitale che riduce perdite



La riserva da rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite non è soggetta a tassazione

Società di capitale che distribuisce la riserva ai soci



Se la riserva non è stata affrancata la parte distribuita viene tassata sia in capo alla società che in capo ai soci

Società di capitale che distribuisce la riserva ai soci



Se la riserva è stata affrancata la parte distribuita viene tassata solo in capo ai soci e non in capo alla società

Quando la riserva viene utilizzata a copertura perdite non si potrà procedere alla distribuzione di utili ai soci se prima la stessa non viene ricostituita al suo valore originario

Il trattamento delle riserve in caso di distribuzione

Società di persone in ordinaria che riduce la perdita di esercizio



La riserva da rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite **non** è soggetta a tassazione

Società di persone in contabilità ordinaria che distribuisce la riserva ai soci



Se la riserva è stata affrancata **non** vi sarà tassazione ne in capo alla società, ne in capo ai soci, in caso contrario solo in capo alla società

Società di persone in contabilità semplificata che distribuisce la riserva ai soci



Non conviene mai affrancare la riserva perché **non** vi sarà mai tassazione ne in capo alla società, ne in capo ai soci (ipotesi più vantaggiosa in assoluto)

DIFFERIMENTO VERSAMENTI 2[^] ACCONTO

Art.
98

A talune condizioni il termine per il versamento del 2[^] acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30/11/2020, viene spostato al 30/04/2021

La norma riguarda i soggetti con ricavi 2019 < € 5.164.569 che svolgono un'attività per la quale è stato approvato il modello ISA 2020

Sono ammessi i soggetti collegati quali i soci di società di persone, di Srl trasparenti, imprese familiari, etc...

La misura è estesa anche ai contribuenti minimi e forfettari nonché a coloro che dichiarano cause di esclusione Isa

Ulteriore condizione è che il fatturato del 1[^] semestre 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto allo stesso semestre 2019

Per quantificare il fatturato si farà riferimento alla data di effettuazione (e non di trasmissione) delle operazioni (Circ. 15/E/2020) e si dovrà tener conto degli importi non fatturati perché fuori campo Iva (Risposta 350/E/2020)

RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI

Art.
97

I versamenti con scadenza originaria tra l'08/03 ed il 31/05/2020 di cui agli artt. 126 e 127 del Decreto rilancio possono essere eseguiti senza sanzioni o interessi:



I codici per il versamento restano quelli originari per le II.DD. e l'IVA mentre devono essere generate le nuove codeline Inps previa comunicazione telematica



In caso di ritardo nel versamento di una o più rate potrà essere applicato il ravvedimento operoso



Il 50% entro il 16/09/2020 ovvero in max quattro rate mensili (ultima il 16/12/2020) mentre l'ulteriore 50% in max 24 rate mensili con decorrenza dal 16/01/2021



Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo non operate nel periodo di sospensione dovranno essere versate dal Professionista con la stessa cadenza (Codice 4050)



Segue elenco dei versamenti sospesi rateizzabili:

DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI GIA' OGGETTO DI PROROGA

Artt. 126 e 127
Dl. 34/2020

Sono prorogati al 16/09/2020 i versamenti scaduti il 16/03 per tutti i soggetti con ricavi 2019 inferiori a € 2 mln., nonché il 16/04 ed il 18/05 per i soggetti che hanno registrato il decremento di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 previsto dalla normativa

Trattasi di ritenute Irpef e contributi Inps sui dipendenti, contributi inps artigiani e commercianti, contributi inail ed IVA

Tali versamenti potranno essere effettuati in 4 rate mensili (senza interessi) dal 16/09 al 16/12/2020

I versamenti diversi da quelli sopra elencati avrebbero dovuto essere effettuati alle rispettive scadenze e, ove non effettuati, dovranno essere regolarizzati con ravvedimento operoso

DL 18/2020 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

A) - ART. 60

- TUTTI I SOGGETTI

B) - ART. 61

- IMPRESE OPERANTI NEI **SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI**

C) - ART. 62

- SOGGETTI CON **RICAVI O COMPENSI 2019 NON OLTRE 2 ML DI EURO**
- DEROGA PER IMPRESE CON SEDE NEI COMUNI DI **BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA**

DL 18/2020 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

SOGGETTI A)

ART.
60

COSA

- TUTTI I VERSAMENTI VERSO P.A.

QUALI

- VERSAMENTI IN SCADENZA 16/3/2020

QUANDO

- VERSAMENTI PROROGATI AL **20/3/2020**

SUCCESSIVAMENTE, L'ART.21 DEL DL 23/2020 HA CONSIDERATO VALIDI IN OGNI CASO I VERSAMENTI EFFETTUATI TRA IL 21/03 ED IL 16/04/2020 (C.D. RIMISSIONE IN TERMINI)

QUESTI VERSAMENTI NON SONO STATI PROROGATI AL 16/09/2020

SOGETTI B)

ART.
61

COSA

- RITENUTE ALLA FONTE
(ART. 23 E 24 DPR 600/73
LAVORO DIPENDENTE ED
ASSIMILATI)
- CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E PREMI
ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA
- IVA

QUALI

- VERSAMENTI IN SCADENZA
ENTRO IL 30 APRILE
(MARZO E APRILE)
- VERSAMENTI IN SCADENZA
ENTRO IL 30 APRILE
(MARZO E APRILE)
- VERSAMENTI IN SCADENZA
NEL MESE DI MARZO (IVA
ANNUALE E IVA DI
FEBBRAIO)

QUANDO

- VERSAMENTI DA
EFFETTUARSI IN UNICA
SOLUZIONE ENTRO IL
16/09/2020 O MEDIANTE
RATEIZZAZIONE FINO A
MAX 4 RATE MENSILI DI
PARI IMPORTO FINO AL
16/12/2020

SOGGETTI B)

ART.
61

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionalistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

SOGGETTI B)

ART.
61

- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.

SOGGETTI C)

ART.
62

COSA

- RITENUTE ALLA FONTE
(ART. 23 E 24 DPR 600/73
LAVORO DIPENDENTE ED
ASSIMILATO)
- CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E PREMI
ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA
- IVA

QUALI

- VERSAMENTI DOVUTI
DAL 8 MARZO AL 31 MARZO

QUANDO

- VERSAMENTI DA
EFFETTUARSI IN UNICA
SOLUZIONE **ENTRO IL**
16/09/2020 O MEDIANTE
RATEIZZAZIONE FINO A
MAX 4 RATE MENSILI DI
PARI IMPORTO FINO AL
16/12/2020

VOLUME RICAVI/COMPENSI 2019 <= €. 50 MIL.

ART.
18

COSA

- RITENUTE ALLA FONTE
(ART. 23 E 24 DPR 600/73
LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATO)
- CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI
- IVA

QUALI

VERSAMENTI IN SCADENZA NEI
MESI DI
APRILE E/O MAGGIO

CONDIZIONE

DIMINUZIONE
FATTURATO/CORRISPETTIVI
ALMENO DEL 33%
MESI **MARZO E/O APRILE 2020**
RISPETTO A **STESSI MESI 2019**

QUANDO?

**ENTRO
16/09/2020**

- UNICA SOLUZIONE
- 4 RATE MENSILI PARI IMPORTO

VOLUME RICAVI/COMPENSI 2019 > €. 50 MIL.

ART.
18

COSA

- RITENUTE ALLA FONTE (ART. 23 E 24 DPR 600/73 LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI)
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- IVA

QUALI

VERSAMENTI IN SCADENZA
NEI MESI DI
APRILE E/O MAGGIO

CONDIZIONE

DIMINUZIONE
FATTURATO/CORRISPETTIVI
ALMENO DEL 50%
MESI **MARZO E/O APRILE 2020**
RISPETTO A **STESSI MESI 2019**

QUANDO?

**ENTRO
16/09/2020**

- UNICA SOLUZIONE
- 4 RATE PARI IMPORTO

SOGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' DOPO IL 31/03/2019

ART.
18

COSA

- RITENUTE ALLA FONTE
(ART. 23 E 24 DPR 600/73
LAVORATORI DIPENDENTI
E ASSIMILATI)
- CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI
- IVA

QUALI

VERSAMENTI IN SCADENZA
NEI MESI DI
APRILE E/O MAGGIO

CONDIZIONE

NESSUNA

QUANDO?

ENTRO
16/09/2020

- UNICA SOLUZIONE
- 4 RATE PARI IMPORTO

SOGETTI CON SEDE PROVINCE DI BG-BS-CR-LO-PC

ART.
18

COSA

- IVA

QUALI

VERSAMENTI IN SCADENZA
NEI MESI DI
APRILE E/O MAGGIO

CONDIZIONE

DIMINUZIONE
FATTURATO/CORRISPETTIVI
ALMENO DEL 33%
MESI MARZO E/O APRILE 2020
RISPETTO A STESSI MESI 2019

QUANDO?

ENTRO
16/09/2020

- UNICA SOLUZIONE
- 4 RATE PARI IMPORTO

DL 23/2020 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

**RESTANO FERME LE INDICAZIONI DEL DL 18/2020
PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 5**

ART.
18

- LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE, PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE, DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 2, LETTERA A) (*PALESTRE, CLUB E STRUTTURE PER DANZA, FITNESS E CULTURISMO, CENTRI SPORTIVI, PISCINE E CENTRI NATATORI, ECC*)

COSA

- RITENUTE ALLA FONTE (ART. 23 E 24 DPR 600/73)
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

QUALI

- VERSAMENTI IN SCADENZA APRILE E MAGGIO
- VERSAMENTI IN SCADENZA APRILE E MAGGIO.

QUANDO

- VERSAMENTI DA EFFETTUARSI IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **16/09/2020** O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A **MAX 4 RATE MENSILI** FINO AL 16/12/2020

DL 18/2020 – RITENUTE D'ACCONTO ART. 62

CHI

- **TUTTI I SOGGETTI** con ricavi o compensi non superiori a **Euro 400.000** nel periodo di imposta 2019 (precedente al 17 marzo 2020).

COSA

- **SOSPENSIONE RITENUTE D'ACCONTO** di cui Art 25 e 25-Bis (Lavoro autonomo e provvigioni) DPR 600/73 sui compensi percepiti **tra il 17/03 ed il 31/05.**

CONDIZIONI

- Nel mese precedente **NON HANNO** sostenuto **spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.**
- Va rilasciata **APPOSITA DICHIARAZIONE** al sostituto.

I soggetti che si avvalgono tale possibilità devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 16/09/2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo fino al 16/12/2020 (Codice 4050)

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

Art.
99

Viene prorogato il termine del 31/08 per la sospensione delle attività di riscossione coattiva



I pagamenti di ruoli esattoriali in scadenza dall'08/03 al 15/10 dovranno essere effettuati entro il 30/11/2020



Le attività di notifica di nuove cartelle esattoriali e degli altri atti di riscossione sono sospesi sino al 15/10/2020



Le attività di verifica di inadempienze da parte della P.A. da effettuarsi prima di ogni pagamento di importo > € 5.000 sono sospese dall'08/03 al 15/10/2020

Sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi e pensioni

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

Proroga rateizzazione avvisi bonari

Le scadenze di versamento degli avvisi bonari tra l'08/03 e il 31/05/2020 (a sua volta prorogate a lunedì 01/06) si intendono prorogate al 16/09/2020

Il versamento di tali rate prorogate potrà essere effettuato in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili senza sanzioni e interessi tra il 16/09 ed il 16/12/2020

Qualora a scadere nel periodo di sospensione sia la prima rata, tutto il piano di rateizzazione slitta di conseguenza
(Circolare 25/E/2020)

Qualora invece a scadere nel periodo di sospensione siano rate successive alla prima, la proroga non riguarda quelle scadenti oltre il periodo di sospensione

Non è consentito per queste somme l'ulteriore rateizzazione in 24 rate del 50% dell'importo dovuto introdotto per i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del Decreto rilancio

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

Proroga versamenti per «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»



Le rate in scadenza nell'anno 2020 relative a procedure di Rottamazione-ter o Saldo e stralcio possono essere versate senza ulteriori interessi o sanzioni entro il 10/12/2020



Tale versamento deve essere effettuato in unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato



Potranno godere della proroga tutti i contribuenti in regola con il versamento delle rate scadute sino al 31/12/2019




Non si applicherà alla scadenza del 10/12/2020 il margine di tolleranza di 5 giorni meglio conosciuto come «lieve inadempimento»

CFP PER ATTIVITA' SVOLTE NEI CENTRI STORICI – ZONA «A»

Art.
59

Il contributo a fondo perduto è previsto per chi esercita attività di commercio al dettaglio o servizi al pubblico (negozi, alberghi, bar, ristoranti, pub, taxi, ncc, etc..)



Le attività agevolate sono quelle svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia a spiccata vocazione turistica

Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di giugno 2019

CFP PER ATTIVITA' SVOLTE NEI CENTRI STORICI – ZONA «A»

Art.
59

Venezia	Verbania	Firenze	Rimini	Siena
Pisa	Roma	Como	Verona	Milano
Urbino	Bologna	La Spezia	Ravenna	Bolzano
Bergamo	Lucca	Matera	Padova	Agrigento
Siracusa	Ragusa	Palermo	Bari	Napoli
Cagliari	Catania	Genova	Torino	

Il contributo è calcolato in percentuale sul differenziale negativo di fatturato con un massimo di € 150.000 ed un minimo di € 1.000 (PF) o di € 2.000 (Società ed Enti)



Ricavi 2019 < € 400.000



Il contributo è **pari al 15%** della differenza di fatturato tra giugno 2020 e giugno 2019

Ricavi 2019 < € 1.000.000



Il contributo è **pari al 10%** della differenza di fatturato tra giugno 2020 e giugno 2019

Ricavi 2019 < € 5.000.000



Il contributo è **pari al 5%** della differenza di fatturato tra giugno 2020 e giugno 2019

Il contributo è concesso anche in assenza di calo del fatturato ai soggetti che hanno avviato l'attività dopo il 30 giugno 2019

CFP PER ATTIVITA' SVOLTE NEI CENTRI STORICI – ZONA «A»

Art.
59

Non si tratterà (per fortuna) di un click day,
si seguirà invece la stessa procedura
telematica già sperimentata per il
precedente contributo a fondo perduto



Il contributo verrà accreditato entro 10 giorni dalla richiesta sull'Iban indicato dal contribuente

Per le attività di Taxi/Ncc è sufficiente che l'attività sia svolta nell'intero territorio Comunale

Viene previsto un contributo a fondo perduto in favore dei ristoranti in attività al 14/08/2020 (Codici Ateco: 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20) per l’acquisto di prodotti alimentari e vitivinicoli di origine italiana

Il contributo spetta a condizione che il fatturato marzo/giugno 2020 sia inferiore ai $\frac{3}{4}$ del fatturato marzo/giugno 2019

Il contributo spetta in ogni caso ai ristoranti che hanno avviato la loro attività dall’01/01/2019

Con apposito decreto verranno stabilite sia la misura del contributo che le procedure di istanza nei limiti di spesa di € 600 mln.

Il 90% del contributo verrà accreditato all’accettazione dell’istanza previa presentazione dei documenti giustificativi

Il restante 10% verrà accreditato previa presentazione delle quietanze di pagamento tracciabile relative agli stessi documenti

Il contributo non è cumulabile con il beneficio previsto dall’art. 59 del Decreto (Bonus attività svolte nei centri storici)

Non è dovuta la 2^A rata IMU 2020 per i seguenti immobili

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali

Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze sui quali il proprietario svolge attività turistico ricettive

Immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

Immobili di categoria catastale D/3 sui quali il proprietario svolge attività di cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli

Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività

Per gli immobili destinati a cinema, teatri e sale per concerti l'esonero da Imu è esteso anche alle annualità 2021 e 2022

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALBERGHI

Art.
79

Viene previsto un credito d'imposta del 65% delle spese sostenute nel biennio 2020/2021 per le strutture turistico ricettive già in attività all'01/01/2012

il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione con Mod. F24 e senza alcuna ripartizione annuale

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), Dpr 380/2001

Il credito d'imposta è riconosciuto altresì per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ad un tetto massimo di spesa giustificata pari a € 200.000

Con decreto del Mibact saranno stabilite le procedure telematiche per l'accesso alle agevolazioni nel limite di spesa di € 180 mln.

Rispetto alla norma originaria (art.10 Dl. 83/2014) Il credito d'imposta viene esteso ad agriturismo, camping e stabilimenti termali

MODALITA' DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE

Art.
71

Indipendentemente da
qualsiasi limitazione
prevista dallo statuto

E' consentita la assemblea
tradizionale con la
presenza fisica dei
partecipanti nel rispetto
del distanziamento sociale

**Sino al 15/10/2020 qualsiasi
società (indicandolo nell'avviso
di convocazione) potrà
obbligare i partecipanti
all'assemblea a svolgerla in
totale audio o video conferenza**

Le Srl potranno consentire che
l'espressione del voto avvenga
mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto

Pare legittimo un avviso di
convocazione che non
riporti il luogo di
convocazione

MORATORIA PER I VERSAMENTI A SALDO 2019 E 1^ ACCONTO 2020

MEF

I contribuenti con fatturato 1^o semestre 2020 inferiore di oltre 1/3 a quello del 1^o semestre 2019 potranno versare entro il 30/10 le imposte in scadenza il 20/08

Il versamento dovrà essere maggiorato dello 0,8% (si ricorda che la maggiorazione per i versamenti al 20/08 era dello 0,4%)

Il differimento è consentito solo ai soggetti (inclusi i forfettari) con attività per la quale è stato approvato il modello ISA

Oltre ai versamenti relativi ad Irpef, Ires ed Irap la proroga coinvolge altresì il versamento a saldo dell'Iva 2019

Si ricorda che il ravvedimento operoso prevede invece una sanzione dell'1,66% per i versamenti effettuati con un ritardo < 90 giorni

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DI ASD/SSD

Art.
81

E' concesso un credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute per investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore del mondo sportivo

il beneficio spetta per investimenti effettuati con strumento tracciabile da Imprese, Professionisti ed Enti non commerciali

I destinatari degli investimenti potranno essere le leghe sportive, le società sportive professionalistiche, le Asd e le Ssd

L'investimento minimo dovrà essere pari a € 10.000 e sarà considerato spesa di pubblicità per il soggetto erogante

Gli investimenti dovranno essere effettuati nel 2[^] semestre 2020 e non potranno essere indirizzati verso Asd/Ssd in Legge 398/91

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione previa istanza rivolta al Dipartimento dello sport (è possibile il riparto)

I destinatari dell'investimento dovranno avere ricavi commerciali 2019 prodotti in Italia tra € 200.000 e € 15.000.000

Le società sportive professionalistiche, le Asd ed Ssd dovranno autocertificare di svolgere attività sportiva giovanile pena la decadenza dalle agevolazioni per il soggetto erogante

Grazie e arrivederci